



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

## R.C. Professione

Commercialisti

**Il presente documento contenente:**

- Glossario
- Condizioni di Polizza

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 3
<u>Norme specifiche che regolano la professione assicurata</u>	pag. 5
<u>Condizioni particolari (specifiche)</u>	pag. 6
<u>Condizioni Aggiuntive</u>	pag. 8

## Sezione Commercialisti - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia / Attività / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
---	--------------------	---	---	--

### Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attività assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	
<b>Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive</b>	23	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	

### Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro <i>per sinistro</i>
R. C. Conduzione dello studio	E	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	150.000 euro <i>per sinistro</i>
Perdita di documenti	I	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Multe e ammende	J	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	35% del massimale
Tutela privacy	L	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Trasmissione telematica di dati e documenti	M	<b>10% con il minimo di 500 euro per cliente</b>		35% del massimale

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

## **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

## **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

## **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

## **Cose**

Gli oggetti materiali (documenti, denaro, titoli al portatore) e gli animali.

## **Dati e Sistema Informatico**

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

## **Franchigia**

In caso di danno indennizzabile, l'importo che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

## **Impresa**

La VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

## **Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

## **Massimale**

L'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa; in caso di

polizza in Coassicurazione diretta, l'importo massimo erogabile dall'insieme di tutte le Coassicuratrici. Per i danni da morte, lesioni corporali e danneggiamento a cose, il massimale si intende riferito al singolo sinistro, qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati.

Per i danni patrimoniali, il massimale si intende riferito a ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero dei sinistri relativi a detto periodo; ai fini dell'individuazione del periodo annuo interessato, si considera, per ogni sinistro, la prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Qualunque sia il numero dei soggetti danneggiati, il massimale – o sottolimito applicabile – resta unico e invalicabile in ogni circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con la presente polizza.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

### **Privacy**

Il complesso delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni nonché provvedimenti allo stesso connessi o in base allo stesso emanati.

### **Sottolimito**

L'importo massimo erogabile dall'Impresa, o dall'insieme di tutte le coassicuratrici, inferiore al massimale ed espresso in importo determinato o in percentuale del massimale stesso, eventualmente previsto dalle Condizioni Particolari o dalle Condizioni Aggiuntive. I sottolimiti operano nell'ambito del massimale risultante dal frontespizio di polizza e non si aggiungono ad esso.

### **Perdite patrimoniali**

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni corporali o di danneggiamento a cose.

### **Sinistro**

Il fatto od atto posto in essere nell'esercizio della attività professionale dedotta in polizza che abbia cagionato a terzi morte, lesioni personali, danni a cose o perdite patrimoniali e/o la relativa richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato.

### **Scoperto**

In caso di danno indennizzabile, la percentuale di danno che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

# Norme specifiche che regolano la professione assicurata

## Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale mentre eseguono l'attività per conto dell'Assicurato.

Si intende esclusa l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio di polizza, salvo i minori sottolimiti ove previsti.

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui al Glossario.

### AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## Art. 23 - Scoperto obbligatorio

Per tutte le garanzie prestate con la presente polizza, ivi comprese quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e/o Aggiuntive, sono sempre validi ed operanti lo scoperto e/o la franchigia indicati sul frontespizio di polizza.

Restano salvi gli eventuali diversi scoperti e/o franchigie previsti nel contratto con riferimento ad ipotesi determinate.

## Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 - NORME COMUNI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - l'assicurazione non vale inoltre:

- a) per inadempimento di obbligazioni di risultato nonché per pareri o consulenze non di legittimità su procedure, scelte o criteri di organizzazione o gestione di attività o servizi; sono comunque compresi i pareri e le consulenze di carattere fiscale o previdenziale;
- b) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs 81/2008;
- c) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- d) per l'attività di Sindaco in Società o Enti non pubblici e Revisore dei conti;
- e) per l'attività svolta nell'ambito dei "Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale" (C.A.A.F.), istituiti con Legge n. 413 del 30 dicembre 1992;
- f) per l'apposizione del cosiddetto visto di conformità, asseverazione e certificazione tributaria.
- g) per perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di termini processuali o relativi alla presentazione di ricorsi;
- h) per l'attività di amministrazione di patrimoni di persone fisiche o giuridiche o di Consigliere di amministrazione di Società o Enti.

## Condizioni Particolari

(sempre operanti)

### G. Incarichi giudiziari

L'Assicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi della Autorità giudiziaria, purchè inerenti l'attività professionale assicurata, comprese le funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

### H. Revisione economico-finanziaria

A parziale deroga del disposto della lettera d) dell'art. 24, l'Assicurazione vale anche per l'espletamento di funzione di Revisore dei conti in Comuni svolta nei termini dell'art. 57 della Legge 142 dell'8 giugno 1990.

### I. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 21 lett. j), le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i Clienti, in conseguenza di perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto od incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, **esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

**La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000 per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

### J. Multe e ammende

Per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso o da suo dipendente, **la garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

### K. Società di elaborazioni dati

L'assicurazione opera altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per errore commesso da Società di elaborazioni dati della quale l'Assicurato si sia avvalso nell'esercizio della propria professione. Resta salva la facoltà dell'Impresa di esercitare rivalsa verso detta Società. **Tale estensione non opera per le Società controllate dall'Assicurato o di cui lo stesso rivesta incarico di Socio o Amministratore, salvo quanto previsto dalla Cond. Aggiuntiva 5.**

## L. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Norme di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

## M. Trasmissione telematica di dati e documenti

**Ferme le esclusioni previste all'art. 21 - con particolare riguardo alle lettere d), e), f) nonché all'art. 24**, l'assicurazione è estesa alle sanzioni amministrative inflitte ai clienti dell'Assicurato conseguenti a:

- mancata o tardiva trasmissione di dati, dichiarazioni o documenti;
- difformità fra quanto trasmesso telematicamente e quanto contenuto nella copia rilasciata al contribuente.

**La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo**, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo, e con applicazione di uno **scoperto del 10% di ogni sinistro** con il minimo di **Euro 500 per ogni cliente**.



# Condizioni Aggiuntive

(Valide solamente se espressamente richiamate in frontespizio di polizza)

## 1. Società elaborazione dati interna

Premesso che per l'elaborazione di dati contabili di clienti dello studio l'Assicurato ha costituito apposita Società dallo stesso controllata, si conviene che si intende assicurata anche la predetta Società. Ai fini della "regolazione del premio" di cui all'art. 4 delle Norme generali, l'Assicurato è tenuto a comunicare anche l'ammontare del fatturato (al netto della sola IVA) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione del premio dalla predetta Società, al quale verrà applicato il tasso di polizza per l'attività professionale.

## 2. Studio Associato – Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 14 delle Norme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente.

## 3. Perdite patrimoniali conseguenti a mancato rispetto di termini

A deroga di quanto stabilito dalla lettera g) dell'art. 24 la garanzia comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i Clienti dell'Assicurato, in conseguenza di mancato rispetto di termini processuali o relativi alla presentazione di ricorsi.

La predetta estensione opera nell'ambito del massimale assicurato ed è prestata con scoperto del 20% con il minimo del 5 per mille ed il massimo del 5 per cento del massimale stesso.

## 4. Ultrattività decennale

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare F "Garanzia a favore degli eredi", si conviene tra le Parti che la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione della polizza oppure di cessazione dell'attività, purché riferite a fatti generatori della responsabilità commessi durante il periodo di vigenza della polizza stessa. Per periodo di vigenza si intende il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della polizza e la data di cessazione della stessa, escluso il periodo di retroattività. La presente estensione è prestata negli stessi termini ed alle stesse condizioni di polizza e nell'ambito del massimale assicurato in vigore al momento della cessazione della polizza o di cessazione dell'attività. Detto massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento complessivamente pervenute nel corso del predetto termine. L'Impresa non può recedere per sinistro durante tale periodo.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



**Vittoria**  
**Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014306-RCM-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - COMMERCIALISTI